



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D.M. n. 44 del 12 maggio 2011

- VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
- VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992;
- VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con DM 27 marzo 2000 n. 123, in particolare l'art. 2 c. 7 e l'art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l'inserimento in una sola provincia;
- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001;
- VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l'art. 6;
- VISTA la legge n. 143, del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005;
- VISTA la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate;

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;
- VISTO il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, con particolare riferimento all'art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;
- VISTO il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, che, in considerazione delle restrizioni di organico conseguenti all'applicazione dell'art. 64 della sopra citata Legge n. 133/ 2008, ha previsto l'adozione di misure compensative tese ad ampliare le possibilità di lavoro per il personale della scuola, nel senso di non applicare il trasferimento in posizione subordinata (in coda) così come previsto dal D.D.G. del 16 marzo 2007, ma consentendo a detto personale di scegliere, senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, per il biennio 2009/2011, ulteriori tre province in cui collocarsi "in coda";
- VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32
- VISTA la Legge n. 167 del 24 novembre 2009 art. 1, comma 4 ter che interpreta il contenuto della lettera c) del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, precisando che in occasione delle integrazioni delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011, è consentito l'inserimento in ulteriori tre province dopo l'ultima posizione di terza fascia (in coda), prevedendo però per il biennio relativo agli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013, il trasferimento con il collocamento in graduatoria in corrispondenza del proprio punteggio (a pettine);
- VISTA la legge n. 167/09 sopra citata , art.1, commi 4 octies e 4 novies e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010;
- VISTO il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010, con particolare riferimento all'art. 7, comma 4 ter;
- VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/ 2010 e n. 80 del 15/9/2010, formulati ai sensi della riferita legge 167/09, art. 1 cc. 2, 3 e 4;.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il Dlgs n. 212 del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l'altro, la Legge n.160 del 19 marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola
- VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2011, con cui viene annullato, l'art. 1, c. 4 ter, già citato, poiché introduce una disciplina ritenuta irragionevole prevedendo diverse modalità, a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale all'altra, e cioè inserimento "in coda" nel biennio 2009-11 e a "a pettine" nel biennio 2011-13;
- CONSIDERATO** che, come esplicitamente enunciato dal giudice amministrativo, recependo puntualmente la motivazione della Suprema Corte, che "l'assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la valenza giuridica delle graduatorie ad esaurimento non implica *ex se* l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime e che non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale nell'ambito delle distinte graduatorie";

D E C R E T A:

ART. 1

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia all'altra.

1. A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
2. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
 - a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria
 - b. la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa
 - c. il trasferimento da una ad un'altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

3. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l'apposito modulo, allegato A, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.
4. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.
5. Il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia i relativi modelli 1 ad entrambe le province di appartenenza ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al c.2, lett.c.
6. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all'11 maggio 2009 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del DM n. 42 dell'8 aprile 2009 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell'11 maggio 2009. I servizi svolti successivamente a quest'ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito. Sono valutabili esclusivamente servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.
8. Le graduatorie "di coda" compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell'art. 1 comma 11 del D.M. n. 42 del dell'8 aprile 2009, sono annullate.

ART. 2

Norme relative alla valutazione

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/2004 (allegato 1).
2. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
3. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella A di valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.
4. A decorrere dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957.
5. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
6. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
8. Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009 e n.68 e 80 del 2010 ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno (mod. n.1 pag. 4). Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente Decreto.
9. I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.
10. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 4).
11. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della U.E..
12. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2).

ART. 3

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A, inserito nella II fascia - comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di coda" costituita in precedenti aggiornamenti - e nella III fascia delle

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

graduatorie a esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

2. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3.
3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito.

La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.

ART. 4

Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30 giugno 2011, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola media, nella quale sia inserito col massimo punteggio.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.

Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in quella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, nella quale risulti inserito col massimo punteggio.

Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

6. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
7. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
8. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.
9. Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l'allegato B, a condizione che non abbia conseguito né il titolo di specializzazione, né l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.
10. Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, ovvero alla data del 30 giugno 2011, in

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

conformità a quanto precisato dal precedente comma 1 per i titoli di specializzazione nel sostegno.

11. Per coloro che conseguono il titolo di specializzazione oltre il termine di presentazione della domanda, ma entro il 30 giugno 2011, l'acquisizione del predetto titolo avverrà con modalità *web* analogamente a quanto disposto per lo scioglimento delle posizioni con riserva al comma 5 del successivo art. 6

ART. 5

Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo, con procedura manuale.
4. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite con atto a parte. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.

ART. 6

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Conferma dell'iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva (modello 1)

1. Debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:
 - a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2011, o dopo il 30 giugno 2011);
 - b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso la procedura abilitante.
2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando il modello 1.
3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento nella provincia in cui si richiede l'inclusione.
4. Per gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l'intero biennio 2011-12, 2012-13 la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al biennio successivo.
5. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2011, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2011, esclusivamente con modalità *web* conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235,
6. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria, come precisato all'art.1, comma 1.
7. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia.
8. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all'a.s. 2012/2013.

ART. 7

Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Art. 8

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, idoneità che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del 23 agosto 2005).
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) conoscere la lingua italiana;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
 - e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
 - g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
 - h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ART. 9

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta; si utilizza a tal fine esclusivamente l'apposito modello allegato (mod. 1).

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione, come già precisato, deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media,

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

qualora non abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto per i bienni precedenti; in tal caso possono far riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R, ovvero presentata a mano entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nei siti Internet (www.istruzione.it) ed Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all'estero, le domande dovranno essere presentate con le medesime modalità, salvo nei casi di impossibilità, nel qual caso l'invio potrà, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio essere effettuato tramite la competente Autorità diplomatica.

4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

5. E' motivo di esclusione:

- a) la domanda presentata fuori termine;
- b) la domanda priva della firma del candidato;

6. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

7. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'art 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia

8. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.

ART. 10

Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione all'albo della sede provinciale delle graduatorie

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.

2. All'atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili.

Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori.

Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all'art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Autorità scolastica che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

3. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive.
4. Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

ART. 12

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.

1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

ART. 13

Disposizioni finali

- 1) Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati, annessi al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute.
- 2) Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Roma, 12 maggio 2011

Il Ministro
Mariastella Gelmini